

DELIBERAZIONE 6 OTTOBRE 2020

365/2020/S/IDR

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DELLA
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1128^a riunione del 6 ottobre 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), e in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- gli artt. 68 e 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto-legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio

idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/idr, recante “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario” (di seguito: deliberazione 310/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2017, 738/2017/R/idr, recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dalla Regione Calabria per il secondo periodo regolatorio 2016-2019” (di seguito: deliberazione 738/2017/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 171/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 171/2018/E/idr);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Vibo Valentia, n. 64 del 7 marzo 2006 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 64/06);
- la deliberazione del Consiglio del Comune di Vibo Valentia, n. 50 del 30 luglio 2013 (di seguito: deliberazione del Consiglio Comunale 50/13);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 24 settembre 2019, DSAI/36/2019/idr (di seguito: determinazione DSAI/36/2019/idr).

FATTO:

1. Con deliberazione 171/2018/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l’applicazione delle tariffe determinate d’ufficio dall’Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall’aggiornamento tariffario oltretché, in

particolare, l'applicazione delle tariffe all'utenza dal 1° gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII.

2. In attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 2 e 3 aprile 2019, una verifica ispettiva presso il Comune di Vibo Valentia (di seguito anche Comune), gestore del SII entro l'omonimo centro cittadino, ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) della Regione Calabria.

3. Dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché della nota del 12 aprile 2019 (acquisita con prot. Autorità 9591) è emerso che:

- i. in violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione dell'Autorità 88/2013/R/idr, di approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr), il Comune avrebbe fatturato nel mese di gennaio 2015 i consumi dell'anno 2013 variando le tariffe applicate in precedenza dallo stesso Comune, in assenza della necessaria predisposizione tariffaria ai sensi del MTC;
- ii. in violazione del punto 1 della deliberazione 310/2015/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, nelle fatture emesse nel novembre 2015 e quindi successivamente alla data di pubblicazione di tale deliberazione, non ha applicato per gli anni 2013-2015 il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 approvato provvisoriamente dall'Autorità;
- iii. in violazione del punto 2 della deliberazione 310/2015/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, non ha presentato all'Autorità, entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 310/2015/R/idr, l'istanza di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l'approvazione delle medesime;
- iv. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr), il Comune, come dallo stesso dichiarato, in assenza della necessaria predisposizione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito, avrebbe continuato ad applicare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli incrementi tariffari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 50/13 in luogo – in mancanza del PEF – delle tariffe approvate per il 2012 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 64/06; inoltre, il Comune non avrebbe applicato correttamente alle utenze non domestiche, per gli anni 2016 e 2017, la quota fissa così come determinata con la deliberazione del Consiglio Comunale 50/13; in particolare, il Comune avrebbe addebitato nelle fatture di saldo l'importo della quota fissa nel valore corrispondente al consumo annuo complessivo, senza restituire l'importo della quota fissa già addebitato nelle fatture in acconto;
- v. in violazione del punto 1 della deliberazione 738/2017/R/idr, il Comune, come dallo stesso ammesso, nelle fatture emesse nel 2018, e quindi successivamente

alla data di pubblicazione di tale deliberazione, non ha applicato per gli anni 2016-2018 il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 approvato provvisoriamente dall'Autorità.

4. Alla luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con determinazione DSAI/36/2019/idr, l'Autorità ha avviato nei confronti del Comune di Vibo Valentia un procedimento per l'accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95. Nella determinazione di avvio del presente procedimento, in ragione della idoneità delle condotte *sub ii., iv.* (limitatamente alla violazione della quota fissa applicata alle utenze non domestiche) e *v.* a ledere i diritti degli utenti finali a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi dovuti per i servizi resi, l'Autorità prospettava, altresì, l'adozione di un provvedimento di carattere prescrittivo, non risultando tali condotte cessate, allo stato delle informazioni disponibili alla data di avvio del procedimento sanzionatorio.
5. Nel corso dell'istruttoria, il Comune con le note 23 dicembre 2019 e 23 marzo 2020 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 35119 e 10276) ha presentato memorie difensive. Infine, con nota 10 aprile 2020 (acquisita con prot. Autorità 12170), il Comune ha trasmesso il decreto dirigenziale dell'Autorità Idrica della Calabria (di seguito: A.I.C.) n. 3825 del 3 aprile 2020 (di seguito: decreto A.I.C. 3825/2020) con il quale è stata approvata la proposta di aggiornamento delle tariffe per il SII per il gestore Comune di Vibo Valentia per gli anni 2012-2019, sulla base della documentazione fornita in via definitiva dal medesimo Comune, con pec del 27 marzo 2020.
6. Con nota del 24 giugno 2020 (prot. Autorità 19826), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA

Contesto normativo

7. Con la deliberazione 585/2012/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio per gli anni 2012 e 2013 (MTT).
8. Con la deliberazione 88/2013/R/idr, l'Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e, contestualmente, ha prescritto l'applicabilità delle disposizioni del MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, del MTC).
9. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
10. Con la deliberazione 664/2015/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI - 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-

2019 e con la deliberazione 918/2017/R/idr, ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale 2018-2019, previsto dall'articolo 8 della delibera 664/2015/R/idr, delle predisposizioni tariffarie del SII.

- 11.** L'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr ha stabilito che, a decorrere dall'1 gennaio 2013, i gestori del SII o di uno o più servizi che lo compongono sono tenuti ad applicare, fino alla definizione delle tariffe da parte dei soggetti competenti, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni. L'articolo 6, comma 1, lettera a), della deliberazione 643/2013/R/idr ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti d'ambito o degli altri soggetti competenti, le tariffe approvate per il 2013 o, laddove non ancora approvate, quelle applicate nel medesimo anno senza variazioni. L'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i gestori del SII sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie.
- 12.** Con il punto 1 della deliberazione 310/2015/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari a 1 per il primo periodo regolatorio 2012-2015, alcuni Comuni esercenti i servizi idrici per i quali era stato comunicato l'assoggettamento alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, tra cui il Comune di Vibo Valentia, nelle more dell'acquisizione degli elementi utili alla conclusione del procedimento di approvazione delle relative tariffe, ivi compresa la formulazione della proposta tariffaria da parte del soggetto competente volta ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con il disposto dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera c), del decreto legislativo 267/00. Con il punto 2 della deliberazione 310/2015/R/idr, l'Autorità ha prescritto ai soggetti competenti di presentare, entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 310/2015/R/idr, istanza di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l'approvazione delle medesime.
- 13.** Con il punto 1 della deliberazione 738/2017/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari a 1, per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, alcune gestioni, tra cui il Comune di Vibo Valentia, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria.
- 14.** Con la deliberazione della Giunta Comunale 64/2006, il Comune di Vibo Valentia ha determinato le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione applicate all'utenza anche per l'anno 2012.
- 15.** Con la deliberazione del Consiglio Comunale 50/13, il Comune di Vibo Valentia ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2013.

Argomentazioni del Comune di Vibio Valentia

16. II
Comune ha svolto le proprie argomentazioni difensive con le memorie del 23 dicembre 2019 e 23 marzo 2020 rilevando quanto segue.
17. II
Comune, al fine di giustificare gli incrementi tariffari del SII contestati nel presente procedimento ha, in via preliminare, evidenziato che con decreto del Ministro dell'interno n. 104369 del 13 ottobre 2014 (doc. 1.3.b allegato alla *check list*, di seguito decreto ministeriale 104369/2014) era stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per l'esercizio finanziario 2013, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario (articoli 244 e ss. del decreto legislativo 267/00) avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21 giugno 2013. In particolare, con tale decreto ministeriale sarebbe stato prescritto al Comune di aggiornare annualmente le tariffe del SII, per cinque anni a partire dall'1 gennaio 2013, al fine di provvedere alla copertura complessiva dei costi di gestione del servizio stesso. Il Comune ha, altresì, precisato che con la delibera n. 18 del 30 aprile 2019 del Commissario Straordinario e con la delibera n. 16 del 5 agosto 2019 del Consiglio Comunale è stata proposta una procedura di riequilibrio finanziario (articolo 243-bis del decreto legislativo 267/00) in fase di istruttoria da parte del Ministero dell'interno.
18. Ciò
premessi, il Comune ha rilevato che in merito alla contestazione *sub iv.*, relativa alla non corretta applicazione alle utenze non domestiche, per gli anni 2016 e 2017, della quota fissa, non sussisterebbe la violazione. In particolare, il Comune ha evidenziato che nelle fatture contestate, sebbene nel campo "tariffa" fosse riportato il valore annuale per intero della quota fissa, era stato addebitato solo l'importo differenziale tra l'intero valore annuale e quello già addebitato nella fattura di acconto (come era possibile desumere dal successivo campo "imponibile" delle stesse fatture di saldo).
19. Infine
, il Comune ha proposto a titolo di ravvedimento operoso di applicare, a seguito dell'approvazione da parte dell'A.I.C. (poi avvenuta con il decreto A.I.C. 3825/2020), la metodologia tariffaria pro-tempore vigente (MTC, MTI e MTI-2), ciò anche al fine di: superare le prescrizioni provvisorie di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui alle deliberazioni 310/2015/R/idr e 738/2017/R/idr; nonché permettere comunque, in attuazione del citato decreto ministeriale del 2014, una copertura complessiva dei costi del SII, circostanza, quest'ultima, che non sarebbe perseguibile qualora il Comune fosse tenuto ad applicare, per il periodo 2012-2015 e 2016-2019, il moltiplicatore ϑ pari a 1.

Valutazione delle argomentazioni del Comune di Vibio Valentia

20. In via preliminare, è opportuno evidenziare che, come richiamato nelle deliberazioni 310/2015/R/idr e 738/2017/R/idr, in base al MTC, al MTI e all'MTI-2, anche gli esercenti sottoposti ad una procedura di riequilibrio finanziario o comunque in dissesto finanziario di cui al decreto legislativo 267/00 (articoli 243-bis e 244 e ss.), hanno l'obbligo, prima dell'applicazione all'utenza, di formulare all'Autorità la predisposizione tariffaria del SII fornendo in forma completa le informazioni e i dati necessari alla determinazione delle tariffe, al fine di permettere all'Autorità, prima dell'approvazione definitiva, di verificare e assicurare, altresì, il rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 267/00.
21. Qualora il Comune avesse voluto applicare una predisposizione tariffaria conforme al decreto ministeriale 104369/2014 e soprattutto evitare l'esclusione dall'aggiornamento tariffario, avrebbe dovuto rispettare tempestivamente le procedure previste dall'allora vigenti MTC, MTI e MTI-2 o almeno adempiere, anche per il tramite dell'A.I.C., agli obblighi informativi richiesti dall'Autorità con le deliberazioni 310/2015/R/idr e 738/2017/R, nei termini ivi previsti.
22. Le deliberazioni 310/2015/R/idr e 738/2017/R/idr di esclusione dell'aggiornamento tariffario sono state, infatti, conseguenza della negligenza del Comune il quale, nonostante le diffide richiamate nelle citate deliberazioni, non aveva inviato, anche per il tramite dell'A.I.C., in forma completa le informazioni e i dati necessari alla determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per il periodo 2012-2015 e 2016-2019, al fine, come detto, di permettere all'Autorità di verificare e assicurare il rispetto delle citate disposizioni.

Valutazione in merito alle singole contestazioni

In merito alla violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione dell'Autorità 88/2013/R/idr (sub i.)

23. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione dell'Autorità 88/2013/R/idr, avendo fatturato nel mese di gennaio 2015 i consumi dell'anno 2013 variando le tariffe applicate in precedenza dallo stesso Comune, in assenza della necessaria predisposizione tariffaria ai sensi del MTC. In particolare il Comune, con la deliberazione del Consiglio Comunale 50/13, ha incrementato le precedenti tariffe 2012 approvate con la deliberazione della Giunta Comunale 64/06, del 55% per tutti i corrispettivi ad eccezione di quelli relativi al servizio di fognatura (per il quale l'incremento è stato pari al 50%) e alla terza e quarta fascia di consumo del servizio di acquedotto uso domestico (per i quali l'incremento è stato del 54%) (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.h e 2.2.i allegati nonché allegato alla nota del 12 aprile 2019).

In merito alla violazione dei punti 1 e 2 della deliberazione 310/2015/R/idr (sub ii. e iii.)

24. Il Comune si è reso responsabile della violazione del punto 1 della deliberazione 310/2015/R/idr, in quanto, come dallo stesso ammesso, nelle fatture emesse nel novembre 2015 e quindi successivamente alla data di pubblicazione di tale deliberazione, non ha applicato per gli anni 2013-2015 il moltiplicatore tariffario θ pari a 1 approvato provvisoriamente dall’Autorità. In particolare, il Comune, per l’anno 2013, non ha disapplicato, anche mediante i dovuti conguagli, gli incrementi tariffari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 50/13 addebitati nelle fatture emesse nel gennaio del 2015 e, per gli anni 2014 e 2015, ha continuato ad applicare i predetti incrementi tariffari (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.h e 2.2.i allegati nonché allegati alla nota del 12 aprile 2019).
25. Inoltre
e, il Comune in violazione del punto 2 della deliberazione 310/2015/R/idr, come dallo stesso ammesso in sede di verifica ispettiva, non ha presentato all’Autorità, entro 60 giorni dalla pubblicazione della deliberazione 310/2015/R/idr, l’istanza di determinazione delle tariffe, corredata di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla vigente regolazione per l’approvazione delle medesime (punto 2.2. della *check list*).

In merito alle violazioni dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr (sub iv.)

26. Il Comune si è reso responsabile della violazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr in quanto, come dallo stesso dichiarato, in assenza della necessaria predisposizione tariffaria da parte dell’Ente d’Ambito, ha continuato ad applicare, anche per gli anni 2016 e 2017, gli incrementi tariffari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 50/13 in luogo – in mancanza del PEF – delle tariffe approvate per il 2012 di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 64/06 (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.h, 2.2.i e 2.2.l allegati nonché allegati alla nota del 12 aprile 2019).
27. Le argomentazioni del Comune di cui alla nota del 23 marzo 2020, volte a giustificare la corretta applicazione, per gli anni 2016 e 2017, della quota fissa alle utenze non domestiche così come determinata con la deliberazione del Consiglio Comunale 50/13, risultano condivisibili. Effettivamente, come rilevato dal Comune, sebbene le fatture di saldo acquisite in verifica ispettiva riportino – in modo da poter trarre in inganno – nel campo “tariffa” il valore annuale per intero della quota fissa, nel successivo campo “imponibile” viene addebitato solo l’importo differenziale tra l’intero valore annuale e quello già addebitato nella fattura di acconto (doc. 2.2.l allegato alla *check list*). Pertanto, dalle suddette considerazioni discende che tale condotta contestata nel presente procedimento sanzionatorio non risulta idonea ad integrare la violazione dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, che di conseguenza *in parte qua* deve essere archiviata.

In merito alla violazione del punto 1 della deliberazione 738/2017/R/idr (sub v.)

28.

Il

Comune si è reso, altresì, responsabile della violazione del punto 1 della deliberazione 738/2017/R/idr in quanto, come dallo stesso ammesso, nelle fatture emesse nel 2018 e quindi successivamente alla data di pubblicazione di tale deliberazione, non ha applicato per gli anni 2016-2018 il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 approvato provvisoriamente dall’Autorità. In particolare, il Comune, per gli anni 2016 e 2017, non ha disapplicato, anche mediante i dovuti conguagli, gli incrementi tariffari di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 50/13 addebitati nelle fatture emesse prima della pubblicazione della deliberazione 738/2017/R/idr e, per l’anno 2018, ha continuato ad applicare i predetti incrementi tariffari (punto 2.2 della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.h, 2.2.i e 2.2.l allegati nonché allegati alla nota del 12 aprile 2019).

29.

Con

riferimento alle violazioni *sub ii.* e *v.*, occorre rilevare che, con la nota del 10 aprile 2020 il Comune ha documentato di aver inviato all’A.I.C. le informazioni e i dati ai fini dell’approvazione dell’aggiornamento tariffario 2012-2019 e che tale approvazione è avvenuta poi con il citato decreto A.I.C. 3825/2020.

30. In particolare, con tale decreto, l’A.I.C. ha dichiarato:

- di voler proporre all’Autorità l’aggiornamento della predisposizione tariffaria del SII per il Comune di Vibo Valentia *“per portare a completamento l’approvazione tariffaria da parte di ARERA e quindi superare l’applicazione del moltiplicatore provvisorio [di cui alle deliberazioni 310/2015/R/idr e 738/2017/R/idr] mediante l’applicazione della metodologia tariffaria pro-tempore vigente sul periodo 2012-2019, in particolare, in applicazione della Deliberazione 88/2013/R/IDR (MTC-CIPE) per gli anni 2012 e 2013, della Deliberazione 643/2013/R/IDR (MTI) per gli anni 2014 e 2015, della Deliberazione 664/2015/R/IDR (MTI2- 2016) per gli anni 2016-2017, e della Deliberazione 918/2017/R/IDR (MTI2-2018) per gli anni 2018 e 2019”*;
- che *“con l’approvazione della predisposizione tariffaria 2012-2019 si estingue la natura provvisoria della prescrizione di esclusione dall’aggiornamento tariffario, considerato che la sua efficacia permaneva fino all’approvazione degli atti inerenti alla predisposizione tariffaria”*;
- che *“con la predisposizione tariffaria 2012-2019 l’Autorità Idrica della Calabria assicura inoltre l’integrale copertura dei costi complessivi del servizio idrico integrato e il rispetto del principio generale europeo del full cost recovery, secondo il quale attraverso la tariffa si deve garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione”*;
- che *“qualsiasi altra decisione diversa dalla proposta di aggiornamento della predisposizione tariffaria 2012-2019, inclusa l’applicazione del moltiplicatore tariffario pari a 1, come provvisoriamente disposto da*

ARERA nelle sopra richiamate Deliberazioni, non assicurerebbe l'integrale copertura dei costi del Servizio Idrico Integrato e non consentirebbe di onorare le prescrizioni contenute nel Decreto Ministeriale [decreto ministeriale 104369/2014], che devono essere rigorosamente rispettate dal Comune di Vibo Valentia per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2013”.

31. Sulla base di quanto disposto dall’A.I.C. con il citato decreto e nelle more delle verifiche da parte dell’Autorità dell’elaborazione tariffaria sulla base del MTC, del MTI e del MTI-2 contenuta nel medesimo decreto, sembrerebbe non sussistere, perché superata, l’esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito alle violazioni *sub ii. e v.*, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento. Tale circostanza verrà valutata anche ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI:

32. L’articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell’agente;
 - d) condizioni economiche dell’agente.
- L’Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
33. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, le condotte del Comune hanno leso il diritto degli utenti serviti ad una corretta formazione e tempestiva applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso, la cui approvazione compete in ultima istanza all’Autorità. In merito a tale profilo, si prende atto che con la nota del 10 aprile 2020 il Comune ha documentato di aver inviato all’A.I.C. le informazioni e i dati ai fini dell’approvazione dell’aggiornamento tariffario 2012-2019 e che – nelle more delle verifiche dell’Autorità in sede di approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie – tale aggiornamento è stato approvato con il citato decreto A.I.C. 3825/2020: tale attività sarà valorizzata sotto il profilo dell’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione di cui al successivo punto 34. Rileva, inoltre, che la violazione *sub iv.* dell’articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr – in merito all’applicazione, per gli anni 2016 e 2017, della quota fissa alle utenze non domestiche – non sussiste con conseguente archiviazione della corrispondente contestazione.
34. Con riferimento al criterio dell’*opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* rileva l’attività svolta dal Comune al fine di poter completare la predisposizione tariffaria 2012-2019.

35. Con riferimento al criterio della *personalità dell'agente* non risulta alcuna circostanza rilevante.
36. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio relativo all'esercizio 2018 risulta che il Comune abbia conseguito ricavi per 4.749.600,28 euro. Si precisa, inoltre, che con la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 5 agosto 2019, il Comune ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 267/00.
37. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 184.400 (centottantaquattromilaquattrocento/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dei punti 1 e 2 della deliberazione 310/2015/R/idr, dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr e del punto 1 della deliberazione 738/2017/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Vibo Valentia, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dei punti 1 e 2 della deliberazione 310/2015/R/idr, dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr e del punto 1 della deliberazione 738/2017/R/idr;
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Vibo Valentia, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 184.400 (centottantaquattromilaquattrocento/00) per la violazione dell'articolo 4, comma 6, lettera a), della deliberazione 88/2013/R/idr, dei punti 1 e 2 della deliberazione 310/2015/R/idr, dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr e del punto 1 della deliberazione 738/2017/R/idr;
3. di ordinare al Comune di Vibo Valentia di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno

applicare le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");

5. di ordinare al Comune di Vibo Valentia di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di notificare il presente provvedimento al Comune di Vibo Valentia (C.F. 00302030796) mediante pec all'indirizzo protocollocomunevibo@pec.it e segreteriasindaco@comunevibovalentia.postecert.it, di darne comunicazione alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Calabria, all'indirizzo calabria.controllo@corteconticert.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

6 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini